ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2598 del 24/05/2018

Oggetto DPR 59/2013. VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE. DITTA FIORANI & C. SPA (ex INALCA SPA) (Imp. v. Della Pace n. 6/C) CASTELNUOVO RANGONE (MO). Rif. Prot. n. 62/2017 SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone.

Rif. Prat. n. 1646/2018 ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2018-2720 del 24/05/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR 59/2013. VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

DITTA FIORANI & C. SPA (ex INALCA SPA) (Imp. v. Della Pace n. 6/C) CASTELNUOVO RANGONE (MO).

Rif. Prot. n. 62/2017 SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone.

Rif. Prat. n. 1646/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 29/6/2017 la Ditta INALCA SPA, avente sede legale in comune di Castelvetro (MO), v. per Spilamberto n. 30/C, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), v. Della Pace n. 6/C, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 3/7/2017 con prot. n. 13058, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e confezione di carne e prodotti a base di carne;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, di rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attivita' previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A.;

Con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, <u>relativamente a scarichi di acque</u> <u>reflue e a impatto acustico, il proseguimento senza modifiche</u> rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 1172 del 8/3/2017;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelnuovo Rangone, prot. n. 11369 del 1/8/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 16754 del 22/8/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

A seguito della domanda sopra citata è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dei titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5859 del 2/11/2017;

In data 29/12/2017, acquisita agli atti con prot. n. 25530, è pervenuta alla Scrivente Amministrazione la nota con la quale INALCA SPA comunica la stipulazione di contratto di cessione di ramo d'azienda, con effetto dal 1/1/2018, con la ditta FIORANI & C. SPA e chiede di volturare la sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale a favore di FIORANI & C. SPA, con sede legale in comune di Piacenza, via Coppalati n. 52;

Si ritiene di VOLTURARE la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5859 del 2/11/2017 alla ditta FIORANI & C. SPA;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta FIORANI & C. SPA per l'impianto ubicato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), v. Della Pace n. 6/C, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito			
Aggua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della			
Acqua	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)			
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269			
Ana	del D.Lgs 152/06			
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;			

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 5859 del 2/11/2017;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che <u>il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 2/11/2032</u>;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale					Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura					Comune di Castelnuovo Rangone
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera					ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in ma	ateria	di	tutela	dell'ambiente	Comune di Castelnuovo Rangone
dall'inquinamento acustico					Comune di Casteinuovo Rangone

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelnuovo Rangone, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.				
da sottoscrivere in	caso di stampa			
La presente copia,	composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.		
Data	Firma			

Allegato ACQUA

Ditta FIORANI & C. SPA (ex INALCA SPA) (Imp. v. Della Pace n. 6/C) CASTELNUOVO RANGONE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali in pubblica fognatura Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta INALCA SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 29/12/2017 con prot. n. 25530, ha comunicato la variazione di titolarita' degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale da INALCA

SPA a FIORANI & C. SPA per l'insediamento ubicato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), v. Della Pace n. 6/C.

Nell'insediamento di cui sopra è svolta attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e confezione di carne e prodotti a base di carne;

L'attivita' di cui sopra è autorizzata allo scarico di acque reflue come da <u>Allegato Acqua</u> alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5859 del 2/11/17, <u>per la seguente configurazione</u>:

- n.1 punto di scarico di acque reflue industriali su via Rio dei Gamberi che raccoglie tutte le acque reflue provenienti dai lavaggi e dalla disinfezione delle attrezzature, nonché dai lavabi e dal lavaggio di piani lavoro e pavimentazioni. Nel seminterrato è presente un flottatore al quale confluiscono la quasi totalità delle acque reflue industriali (tranne le acque dell'impianto ad osmosi e del contro lavaggio addolcitore) prima di essere sollevate ed inviate allo scarico previo passaggio in pozzetto di controllo;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui al punto precedente sono classificate come industriali;
- n.1 punto di scarico di acque piovane, sempre su via Rio dei Gamberi, che raccoglie le acque provenienti da pluviali e caditoie cortilive;
- n.1 punto di scarico di acque reflue domestiche che, unitamente alle acque reflue industriali, dopo pozzetto di prelievo, confluiscono nella rete fognaria delle acque nere di via Rio dei Gamberi;

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante acquedotto perché il pozzo presente, secondo quanto riportato dalla ditta stessa, non può essere utilizzato e viene mantenuto per l'irrigazione esterna ed usi secondari.

La ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in data 4/3/2016, ha dichiarato:

- che lo scarico non ha subito modifiche rispetto a quanto autorizzato dal Comune con autorizzazione settoriale;
- con nota del 13/06/2016, assunta agli atti di Arpae Modena con prot. 11252 del 21/06/2016, ha richiesto deroga ai limiti di scarico dei seguenti parametri: **Azoto ammoniacale a 60 mg/lt**;

I reflui provenienti dalla zona industriale di Castelnuovo recapitano in condotta dedicata presente su via Montanara; pertanto è possibile, previa espressione favorevole del Gestore, andare in deroga ai parametri di scarico, con una valutazione specifica sui singoli parametri.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Castelnuovo Rangone al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, espresso con prot. 3383 in data 28/2/2017 e redatto anche a seguito di espressione di parere tecnico favorevole del Gestore della Pubblica Fognatura;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

É autorizzato il titolare della ditta FIORANI & C. SPA, per l'insediamento posto in comune di Castelnuovo Rangone, via della Pace 6/c, a scaricare circa 60.000 mc/anno di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione prosciutti nella pubblica fognatura di via Rio Gamberi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali nelle pubbliche fognature di Via Rio dei Gamberi deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura per tutti i parametri e le deroghe per i seguenti parametri: Azoto ammoniacale a 60 mg/lt.
- 2) Il pozzetto di prelievo campioni deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di controllo.
- 3) Il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e dei manufatti presenti sulla rete fognaria a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 4) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 5) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 6) É fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Castelnuovo Rangone ed al Gestore della rete fognaria di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Allegato ARIA

Ditta FIORANI & C. SPA (ex INALCA SPA) (Imp. v. Della Pace n. 6/C) CASTELNUOVO RANGONE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.
Aria	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
	Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta INALCA SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 29/12/2017 con prot. n. 25530, ha comunicato la variazione di titolarita' degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale da INALCA SPA a FIORANI & C. SPA per l'insediamento ubicato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), v. Della Pace n. 6/C.

Nell'insediamento di cui sopra è svolta attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e confezione di carne e prodotti a base di carne;

L'attivita' di cui sopra è autorizzata alle emissioni in atmosfera, <u>come da Allegato Aria</u> alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5859 del 2/11/17, <u>per la seguente configurazione produttiva</u>:

- la dismissione dei punti di emissione n. 9 e 11;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1, 2, 3	Caldaie funzionanti a metano <3 MW
4	Lavaggio cassette
5	Lavaggio telai
6	Lavaggio vagonetti
8	Gruppo elettrogeno

10	Cappa di aspirazione cucina sperimentale		
12	Cappa di aspirazione cucina mensa		
16	Lavaggio giostre		
17	Aspirazione cabina elettrica		
18	Aspirazione locale depuratore		
19	Aspirazione locale carica muletti		
20	Lavaggi e locale depuratori (E4, E5, E6, E18)		

• la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
21	Forno statico
22	Forno dinamico
23	Estrattore CO2

• il seguente consumo di materie prime

- carni lavorate 10.000 t/anno

• Potenziale produttivo:

 prodotto fresco (sfuso e confezionato) 	14.500	t/anno
- prodotto congelato	2.500	t/anno
- prodotto panato/cotto	1.200	t/anno

e comunque non superiore a 75 t/giorno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelnuovo Rangone, prot. n. 11369 del 1/8/2017;
- parere favorevole di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 16754 del 22/8/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FIORANI & C. SPA con impianti ubicati nel comune di Castelnuovo Rangone, v. Della Pace n. 6/C, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTI DI EMISSIONE N. 1, 2, 3 - CALDAIE FUNZIONANTI A METANO < 3MW

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - LAVAGGIO CASSETTE (recapitante in E20)

portata massima 3000 Nm3/h altezza minima del camino 12 m (*)

durata	03	h/g	
Limiti massimi ammessi di inquinanti: Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc	
PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - LAVAGGIO TELAI (recapitante in E2	0)		
portata massima	3000	Nm3/h	
altezza minima del camino	12	m (*)	
durata	02	h/g	
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		8	
Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc	
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - LAVAGGIO VAGONETTI			
portata massima	500	Nm3/h	
altezza minima del camino	17	m (*)	
durata	03	h/g	
	03	11/8	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc	
PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - GRUPPO ELETTROGENO			
PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - CAPPA DI ASPIRAZIONE CUCINA	SPERIN	MENTALE	
PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - CAPPA DI ASPIRAZIONE CUCINA	MENSA	A	
PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - LAVAGGIO GIOSTRE (recapitante i	n E20)		
portata massima	1000	Nm3/h	
altezza minima del camino	12	m (*)	
durata	03	h/g	
Limiti massimi ammessi di inquinanti:			
Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc	
PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - ASPIRAZIONE CABINA ELETTRIC	CA		
PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - ASPIRAZIONE LOCALE DEPURA	ΓORE (r	recapitante in E20)	
PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - ASPIRAZIONE LOCALE CARICA MULETTI			
PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - LAVAGGI E LOCALE DEPURATORI (E4, E5, E16, E18)			
PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – FORNO STATICO			
portata massima	1000	Nm3/h	
altezza minima del camino	17	m	
durata	08	h/g	
PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – FORNO DINAMICO			
portata massima	3250	Nm3/h	
altezza minima del camino	17	m	
durata	08		
uurata	UO	h/g	

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 – ESTRATTORE CO2

portata massima	600	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	02	h/g

(*) e comunque oltre il tetto.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione n. 21, 22 e 23 su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE—Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei segmenti
			2 punti	uguali in cui è
				suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:	
□ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM	
□ metodi normati e/o ufficiali	

□ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del
	particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 4, 5, 6 e 16.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – <u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FIORANI & C. SPA (ex INALCA SPA) (Imp. v. Della Pace n. 6/C) CASTELNUOVO RANGONE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta INALCA SPA, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 29/12/2017 con prot. n. 25530, ha comunicato la variazione di titolarita' degli impianti soggetti all'Autorizzazione Unica Ambientale da INALCA SPA a FIORANI & C. SPA per l'insediamento ubicato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), v. Della Pace n. 6/C.

Nell'insediamento di cui sopra è svolta attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e confezione di carne e prodotti a base di carne;

L'attivita' di cui sopra è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore come da <u>Allegato Impatto Acustico</u> alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5859 del 2/11/17, <u>per la seguente configurazione</u>:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero:
 - S1 lavorazioni interne;

- S2 sala motori;
- S3 sala compressori aria;
- S4 centrale termica;
- S5 gruppo elettrogeno;
- S6 torri di raffreddamento;
- S7 unità di trattamento aria ed estrattori ricircolo aria;
- S8 camino emissione lavaggio;
- S9 traffico;
- la ditta è inserita all'interno di una classe V, corrispondente ad "aree prevalentemente industriali", con limiti di immissione pari a 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per il periodo notturno;
- alcuni degli impianti sono in funzionamento sulle 24 h, mentre altri solo in orario di attività lavorativa 6-18
 e 18-02 per le attività di lavaggio e sanificazione;
- il sito aziendale è collocato all'incrocio tra via Montanara e via della Pace in un'area costituita prevalentemente da attività industriali, ma anche da qualche residenza legata alle attività stesse, inoltre confina con il parco principale di Castelnuovo Rangone molto fruito soprattutto con le belle giornate;
- Gli edifici individuati come ricettori sono all'interno di un complesso residenziale, indicato come R1,
 collocato a circa 250 m ad est dello stabilimento. Ulteriori verifiche sono state fatte anche all'interno del perimetro aziendale;
- La relazione tecnica verifica la compatibilità acustica dello stabilimento con i limiti prescritti dalla vigente normativa.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Castelnuovo Rangone al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 3351 del 28/02/2017, che richiama il parere espresso da ARPAE - Distretto Area Centro Modena, prot. n. 23600 del 21/12/2016;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Castelnuovo Rangone, via Della Pace n. 6/C, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FIORANI & C. SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

3) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla domanda di autorizzazione, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Originale firmato el	ettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in c	caso di stampa	
La presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.		
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.